



Prot. n° 9394 ZMrm

Ordinanza n° 49/2021

OGGETTO: Deroga al divieto di abbruciamento residui vegetali (previsto dalla L. R. 15/2018) nel periodo compreso tra il 01 ed il 20 novembre.

Il Sindaco

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

VISTA la legge regionale n. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 4 commi 3,4,5 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2020. Modifica all'articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 1/bis *"Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*.

VISTO l'art 50 del D Lgs 267/2001;

PRESO ATTO che in data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

DISPONE

Agli aventi titolo (**proprietari e/o conduttori dei fondi**) che potranno procedere all'abbruciamento dei residui colturali, ovvero dei **solì scarti vegetali derivanti dall'esercizio dell'attività agricola**.

ORDINA

La deroga al divieto di abbruciamento previsto dal comma 2 art. 10 della L. R. n. 15/2018 e s.m.i. nel periodo compreso dal giorno 1° novembre 2021 al giorno 20 novembre 2021;

Agli aventi titolo che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai **3 metri steri giornalieri per ettaro**. (Il metro stero è il volume in metri cubi del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali).

Che l'attività deve essere svolta **nel luogo di produzione dei residui** e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati in loco come sostanze ammendanti e concimanti, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II art. 10 della Legge regionale 15/2018.

Si precisa che rimane vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L. R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

A V V E R T E

La presente ordinanza decade il 21/11/2021 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche ed ambientali favorevoli agli abbruciamenti;

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico per 15 gg. alla pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché l'invio della presente:

- All'Ufficio di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Garessio;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea;

A V V E R T E A L T R E S Ì

- Ai sensi dell'Articolo 3 – comma 4° - della Legge 07.08.1990, n° 241 contenete "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di TORINO, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Garessio, 28/11/2021

II SINDACO
Prof. Ferruccio FAZIO



M. R.